



Comune di Inveruno

Città Metropolitana di Milano

Assessorato all'Ambiente

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

a tutela del patrimonio vegetale

(approvato con delibera C.C. n. 10 del 27/03/2015)

Ed.	Rev.	Descrizione/Modifica	Data
1	0	Emissione	

INDICE

PREMESSA

Art. 1 - Principi	Pag.	3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	Pag.	3

TITOLO I – NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 - Oggetto della salvaguardia	Pag.	3
Art. 4 - Interventi su aree private	“	3
Art. 5 - Interventi su aree pubbliche	“	4
Art. 6 - Norme di esclusione	“	4
Art. 7 - Abbattimenti	“	4
Art. 8 - Potature	“	5
Art. 9 - Danneggiamenti	“	6
Art. 10 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	“	6
Art. 11 - Scelte delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	“	7
Art. 12 - Area di pertinenza delle alberature	“	8
Art. 13 - Distanze minime di impianto	“	8
Art. 14 - Difesa fitosanitaria	“	8
Art. 15 - Alberi di pregio	“	9
Art. 16 - Salvaguardia delle siepi naturali in ambito extraurbano ed agricolo	“	10
Art. 17 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	“	10
Art. 18 - Pulizia dei fossi	“	10
Art. 19 - Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici	“	10
Art. 20 - Aree boschive	“	11

TITOLO II – REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI – AFFIDO AREE VERDI AI PRIVATI

Art. 21 - Disposizioni generali	Pag.	11
Art. 22 - Accesso ai parchi e giardini	“	11
Art. 23 - Divieti e prescrizioni	“	11
Art. 24 - Spazi per cani	“	12
Art. 25 - Adozione del Verde Pubblico	“	12

TITOLO III – SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 26 - Sanzioni e penalità	Pag.	13
Art. 27 - Norme finanziarie	“	13

ALLEGATI

All. A - Modulo richiesta abbattimento o casi particolari di potatura alberi	Pag.	14
All. B - Alberi consigliati e relativo sesto d'impianto	“	15
All. C - Tipi di piante e classi di grandezza degli alberi	“	18
All. D - Salvaguardia delle siepi naturali in ambito extraurbano ed agricolo	“	21
All. E - Bozza di Convenzione per l'adozione del Verde Pubblico	“	22

PREMESSA

ARTICOLO 1 - PRINCIPI

La vegetazione, quale elemento fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art.9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.

L'Amministrazione Comunale ne riconosce il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi e con il presente regolamento intende salvaguardare il verde pubblico e privato.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, si applica nei luoghi di seguito elencati :

1. parchi e giardini comunali;
2. aree vincolate;
3. verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
1. spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
4. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
5. spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde affidati ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
6. giardini privati aperti ad uso pubblico;
7. giardini privati;
8. fasce di rispetto (si tratta di aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, ecc.);
9. aree incolte, rogge, sentieri (possono essere aree pubbliche e/o private, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienico-sanitario e ambientale)
10. aree agricole (sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria)
11. siepi naturali in ambito extraurbano ed agricolo

TITOLO I – NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Le alberature, siano esse su suolo pubblico o privato, aventi diametro del tronco superiore a 20cm, misurato a 1,3 metri dal suolo (a petto d'uomo), gli arbusti con più tronchi (policormiche), di cui almeno uno con diametro superiore a 10cm e le siepi con sviluppo superiore ai 10 metri lineari sono oggetto di tutela del presente Regolamento. Devono intendersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di 10cm di diametro, gli alberi piantati in sostituzione di altri e quelli posti in opera in ottemperanza alla normativa di Piano di Governo del Territorio o del presente regolamento. Sono altresì salvaguardate le siepi naturali in ambito extraurbano ed agricolo.

ARTICOLO 4 – INTERVENTI SU AREE PRIVATE

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal Regolamento Locale di Igiene.

Ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni edilizie, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati di prassi contenenti oltre la parte architettonica anche il progetto relativo alla parte a verde con il censimento, per specie e classi diametriche, delle alberature esistenti.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con altrettanti alberi

nuovi di dimensioni adeguate nel medesimo luogo, salva diversa prescrizione comunale, come indicato dall'art. 7 del presente regolamento.

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente.

I progetti dovranno contenere l'elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustive, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna. Inoltre dovranno indicare il diametro approssimativo della chioma al momento della messa a dimora e quello a sviluppo finale. Al fine di evitare future incompatibilità la chioma, a massimo sviluppo, non dovrà interferire con canali di gronda e togliere luce a locali destinati all'attività, quali ad esempio aule scolastiche, uffici, cucine, locali di soggiorno etc. Si consiglia la messa a dimora di latifoglie che in inverno non danno ombreggiatura agli edifici. Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, specchi e corsi d'acqua, etc.

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio competente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI SU AREE PUBBLICHE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e le manutenzioni ordinarie del patrimonio arboreo di proprietà Comunale, effettuati da Azienda delegata dall'Amministrazione Comunale, devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e concordati con l'Amministrazione Comunale. Per tali interventi, l'Amministrazione Comunale, entro il mese di novembre di ogni anno, redigerà un Piano di Intervento dettagliato, suddiviso per i diversi ambiti, degli interventi da eseguirsi nell'anno successivo. Tale relazione dovrà specificare i tipi di intervento, il numero degli interventi, i luoghi dell'intervento e l'indicazione della spesa.

L'amministrazione Comunale può riservare, all'interno dei parchi pubblici e delle aree boscate, zone destinate all'evoluzione spontanea da ottenersi, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba, anche adottando programmi manutentivi con riciclaggio delle biomasse *in situ*.

ARTICOLO 6 – NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa:

1. le aree boscate, così come definite dall'art. 42 della Legge Regionale n° 31/2008 e successive modificazioni;
2. gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi-specializzate;
3. i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata, con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno; tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
4. gli orti botanici;
5. i frutteti;
6. i vivai e simili.

ARTICOLO 7 – ABBATTIMENTI

E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale ed a qualunque soggetto di abbattere alberi, siano essi vivi, ammalorati o morti, di cui al precedente articolo 3. L'Amministrazione comunale potrà esaminare richieste di abbattimenti, inoltrate dagli aventi diritto all'Ufficio Tecnico comunale, rilasciando specifico "nullaosta", unicamente per:

1. alberi che siano ammalati e la loro conservazione non sia più possibile;
2. alberi che, per cause naturali ovvero per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino avere compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;

3. alberi morti e/o deperienti;
4. alberi radicati ad una distanza da fabbricati inferiore a 3 metri ove vi siano evidenti, e non rimediabili, danni causati dall'albero.

Costituiscono inoltre consone motivazioni per concedere l'abbattimento di piante i seguenti casi (elenco indicativo):

1. eliminazione di specie estranee all'ecosistema del Comune di Inveruno per interventi di rinaturalizzazione;
2. pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici;
3. reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
4. pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa;
5. pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;
6. pianta presente all'interno delle fasce di rispetto di impianti tecnologici aerei o di sottosuolo;
7. quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.

La formale richiesta dovrà essere presentata dal proprietario del fondo su cui vegeta la pianta o da altro soggetto avente titolo all'Ufficio Tecnico Comunale, utilizzando l'apposito modello **Allegato A**, corredato di appropriata documentazione fotografica e/o quant'altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

L'Amministrazione può richiedere al titolare, qualora lo ritenesse necessario, relazione redatta da un agronomo professionista, ed eseguire altresì idoneo sopralluogo con il proprio consulente incaricato. Il Comune valuterà le richieste di abbattimento entro 30 giorni dalla data di presentazione; in assenza di comunicazioni da parte del Comune medesimo, si potrà procedere all'abbattimento. Alle disposizioni eventualmente contenute nei pareri (ad es. messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro l'anno di validità degli stessi.

Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal mese di marzo al mese di luglio).

Abbattimenti urgenti in casi di pericolo

Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovesse riscontrarvi piante che rischiano di provocare un *grave ed immediato pericolo* per persone, animali o cose e che tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo, è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Tecnico Comunale con lettera raccomandata, fax, posta certificata; L'Ufficio Tecnico rilascerà immediata ricevuta e, previo sopralluogo, potrà permettere l'abbattimento.

Qualora, durante la fase istruttoria, l'Ufficio Tecnico Comunale rilevasse la presenza di piante che rischiano di provocare un *grave e immediato pericolo non rimovibile* per persone, animali o cose, potrà concedere l'abbattimento immediato delle piante in esame rilasciando successivamente formale autorizzazione. In caso di rischio per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita *ordinanza sindacale*, ordinare l'esecuzione di specifici interventi o l'abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario.

ARTICOLO 8 – POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. In ambiente urbano la potatura ordinaria si configura necessaria al contenimento dei disagi causati dalla interazione specifica tra le piante, gli uomini, le infrastrutture e al maggior disseccamento provocato dalle condizioni ambientali artificiali in cui le piante si sviluppano.

Gli interventi di potatura nell'ambito di parchi e giardini, sia pubblici che privati, devono essere svolti solo in via straordinaria, eccezionale e motivata. Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto (potatura di rimonda).

Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralcio ed alla visibilità dei punti luce.

Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10 (eseguendo il taglio di ritorno). Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 15/20 cm sono *vietati*. Ogni intervento di capitozzatura o potatura non eseguito a regola d'arte, si configura a tutti gli effetti come abbattimento non autorizzato e come tale è sanzionato.

Gli interventi potranno essere effettuati:

1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno dopo la caduta delle foglie, cioè quando è minore il rischio di malattie fungine e virali;
2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (autunno/inverno); in tal senso si consiglia di evitare i periodi con temperature più rigide in cui la capacità delle piante di cicatrizzare le superfici di taglio è molto limitata;
3. interventi sulle branche morte, tutto l'anno;
1. i cespugli a fioritura primaverile potranno essere potati alla fine della fioritura, mentre i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio);
4. in casi particolari e motivati, previa relazione di Agronomo professionista e successiva specifica autorizzazione è possibile effettuare "potature a verde"

E' fatto obbligo ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica, creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature di contenimento. La Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà redigere per l'Amministrazione comunale una relazione annuale sugli interventi di potatura al fine di ottenere il nulla osta per l'esecuzione.

Il competente Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale potranno verificare, a campione, il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ARTICOLO 9 – DANNEGGIAMENTI

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante, ad esclusione di prodotti autorizzati per l'utilizzo in ambito urbano per controllo delle erbe infestanti;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, fili di ferro, o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno delle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano produrre impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta.

ARTICOLO 10 – NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Prima dell'apertura di qualsiasi cantiere i luoghi saranno esaminati, in contraddittorio, dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Direttore dei Lavori, per individuare tutti gli accorgimenti utili ad evitare qualsiasi tipo di danneggiamento della vegetazione esistente; verranno esaminate le criticità e individuate le idonee soluzioni. Prima dell'inizio dei lavori l'Ufficio Tecnico notificherà al Direttore dei Lavori le dettagliate prescrizioni che dovranno essere osservate nel corso dei lavori.

Fermo restando quanto indicato nel precedente Art.9 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto

obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto tipo camere d'aria fino ad una altezza di cm. 150.

Il taglio delle radici deve essere evitato ogni qualvolta possibile facendo ricorso all'utilizzo di passacavi. L'eventuale taglio di radici dovrà essere netto e soggetto a rifilatura. Il taglio di radici con diametro superiore a 2,5 cm dovrà essere compiuto con appositi strumenti manuali (forbici o segacci) o meccanici (motoseghe). Anche nel caso che il taglio sia accidentale si dovrà provvedere alla sua rifilatura.

Radici che dovessero essere accidentalmente scoperte dovranno essere immediatamente protette con uno strato di almeno 10 cm di materiale inerte adeguato (ad esempio terra, terra mista a sabbia, torba, etc.), atta a mantenere un adeguato livello di umidità.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità del cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Nel caso i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere costantemente e correttamente irrigate durante il periodo vegetativo.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie ovvero preparazione idonea del terreno, eliminazione di sassi ed altro materiale inerte, semina.

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni della presente parte, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'Ufficio Tecnico. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati. In tale modo devono essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali e al colletto conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

ARTICOLO 11 - SCELTE DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree e arbustive elencate nell'**Allegato B**.

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento assicurando le condizioni ideali di sviluppo utilizzando materiale vivaistico di prima qualità, ben conformato e non cimato, avente altezza minima di cm. 180-200 per le piante di prima e seconda grandezza e cm. 150-180 per quelle di terza grandezza.

I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale, di marciapiedi o di aree a parcheggio dovranno privilegiare specie che non comportano problemi collegati a pollinazione, resina eccessiva e inconvenienti simili e sono consentiti solo in presenza di adeguata fascia sistemata a verde a salvaguardia dell'apparato radicale della pianta con l'avvertenza che la presente norma non si applica alle piante decorative a basso fusto.

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

I nuovi impianti e le sostituzioni nelle aree private devono contemplare le specificità del luogo, i potenziali disagi che può arrecare la pianta a maturazione completata e dovranno essere scelte le essenze più adatte, anche in merito al futuro sviluppo di chioma, tronco ed apparato radicale.

L'avvenuta sostituzione dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale, che si riserverà di eseguire opportuno sopralluogo di verifica.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il richiedente dovrà versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore di mercato della pianta da abbattere, aumentata del

costo di messa a dimora. Tali somme saranno accantonate in apposito capitolo del bilancio comunale, così come previsto nel successivo Art. 27.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

ARTICOLO 12 - AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione :

- piante di 1° grandezza (> 18 m) m. 4 di raggio
- piante di 2° e 3° grandezza (12-18 m) m. 3 di raggio

Fatte salve le situazioni esistenti, le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, purché sia garantito il mantenimento di una area a terreno nudo pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- piante di 1° grandezza mq. 8
- piante di 2° e 3° grandezza mq. 4

Nell'**ALLEGATO B** ultima colonna viene indicato il diametro delle principali specie a maturità. Per le specie non presenti nell'elenco si dovranno richiedere le specifiche tecniche al vivaista. Nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Gli interventi di posa delle pavimentazioni non dovranno comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Al fine di dare un'adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamento del terreno dovuto al passaggio di pedoni, o alla presenza di parcheggi, è fatto obbligo di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione (cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro etc.). Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e tubi sotterranei per l'irrigazione localizzata, oltre a sistemi di protezione del tronco. Solo casi eccezionali di accertata impossibilità dovrà essere previsto idoneo programma di irrigazione manuale.

Tali aree di pertinenza, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.G.T. vigente, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

Sulle aree sovrastanti i box interrati dovrà essere previsto uno strato di terra non inferiore ai 50 cm.

ARTICOLO 13 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Per le distanze dai confini di proprietà, fermi restando i minimi dettati dal Codice Civile salvo patti contrari tra confinanti, o da specifiche leggi, dovranno essere osservate distanze che consentano di contenere l'area di pertinenza delle alberature come definita all'articolo precedente, nell'ambito della proprietà. Tuttavia la distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma, che in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo, di alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti, secondo quanto disciplinato dal codice civile.

Per pubblico interesse il Comune può mantenere l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

ARTICOLO 14 – DIFESA FITOSANITARIA

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza

dell'insetto o del fungo, a seguito di verifica da parte di un tecnico abilitato. Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione del trattamento dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico, in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale d'inoculo del patogeno. Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento alla normativa vigente in materia preferendo comunque prodotti di lotta biologica.

Il diserbo chimico è, di norma, sconsigliato e a quest'ultimo sono preferiti altri metodi (es. meccanico, etc.). I trattamenti diserbanti eventualmente effettuati in ambito urbano o extraurbano, escluse le aree agricole, andranno eseguiti esclusivamente con prodotti disseccanti e a bassa permanenza, comunque non superiore a 10 giorni.

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale. In particolare è obbligatoria la lotta a:

1. Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*) - lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17 aprile 1998;
2. Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata*) - lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 e dalla Circolare Regionale 15 aprile 1999 n° 27;
3. *Hyphantria Cunea Drury* (ruga defogliatrice);
4. *Anoplophora chinensis* (tarlo asiatico) - lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 9 novembre 2007;
5. Colpo di fuoco batterico delle pomacee (*Erwinia Amylovora*) - lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1999;
6. Vaiolatura delle drupacee (*Sharka*) - lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale del 28 luglio 2009.

Passaporto delle piante

Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commerciato nel territorio comunale deve essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria ove prescritto dalle normative vigenti (D.M. 31/01/1996).

Lotta obbligatoria ad alberi, arbusti ed erbe infestanti

La lotta obbligatoria contro alberi, arbusti ed erbe infestanti ha il duplice scopo:

- a) di contenere la vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private;
- b) di ridurre le allergie derivanti dalle predette erbe infestanti.

Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate:

1. Ailanto (*Ailanthus altissima*) - pianta arborea
2. Ciliegio tardivo (*Prunus serotina Ehrh.*)
3. Acero americano (*Acer negundo L.*)
4. Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*)
5. Budleia (*Buddleja davidii Franchet*)
6. Gelso da carta (*Brussonetia papyrifera L.*)
7. Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa L.*)
8. Quercia rossa (*Quercus rubra*); può essere usata in giardini ed aree pubbliche ma deve essere contenuta nelle aree agricole e boschive.

Il proprietario di qualsiasi terreno che, a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata in tutto il presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area. In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, verrà emessa apposita ordinanza nei confronti del proprietario.

ARTICOLO 15 – ALBERI DI PREGIO

Sono considerate alberature di interesse storico, botanico ed architettonico, paesaggistico, monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali che si caratterizzano per le notevoli dimensioni raggiunte dai soggetti componenti (diametro del tronco pari ad almeno 60 cm misurato a petto d'uomo). Anche in mancato raggiungimento della soglia minima dimensionale si considerano di interesse storico alberi singoli o complessi arborei che:

1. con la loro presenza esprimono testimonianza di accadimenti storici od eventi legati alle tradizioni locali;
2. si caratterizzano per appartenere a specie botaniche rare nel contesto territoriale lombardo;
3. si possono considerare annessi fondamentali ad edifici di valore architettonico;
4. con la loro sola presenza caratterizzano il paesaggio.

Una volta individuati, gli alberi di pregio verranno posti sotto speciale tutela, lasciando attorno ad ogni esemplare un'area di rispetto (con un raggio minimo di 3 metri) idonea ad assicurare la buona salute della pianta, dove sono vietate opere di impermeabilizzazione e compattazione del suolo, scavi e deposito di materiali, spandimento di diserbanti e disseccanti. La tutela comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari, ad eccezione di interventi mirati al mantenimento del loro buono stato vegetativo, di difesa fitosanitaria, di potatura dei rami malati o pericolosi e abbattimento di quegli esemplari che siano considerati pericolosi per cose e/o persone (attestato da apposita relazione a firma di tecnico abilitato), salvo dimostrata necessità di pubblica utilità. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, abbattimento e sostituzione sono soggetti ad autorizzazione dell'Ufficio Tecnico. Per questo tipo di interventi non è prevista la formula del silenzio-assenso. La sostituzione a seguito abbattimento di un esemplare monumentale dovrà di regola avvenire con esemplari della medesima specie; nel caso la specie sia rara all'interno del territorio comunale, l'Amministrazione comunale può disporre la fornitura e messa a dimora contemporanea di altri 5 esemplari anche di specie diverse, da effettuarsi anche su altre aree pubbliche. Nel caso di complessi arborei (filari, siepi, ecc.), qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari del complesso.

ARTICOLO 16 – SALVAGUARDIA DELLE SIEPI NATURALI IN AMBITO EXTRAURBANO ED AGRICOLO

Le siepi naturali, comprese quelle destinate alla produzione di legname, poste a margine dei terreni a destinazione agricola, devono essere salvaguardate; è vietato il loro danneggiamento e il cambio di destinazione d'uso se non preventivamente autorizzato. E' consentito il taglio dal 15 Ottobre al 31 Marzo con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. Si precisa che il turno, ossia l'intervento tra due utilizzazioni, non può essere inferiore ad anni dieci. L'intervento dovrà essere preventivamente segnalato all'Ufficio tecnico del Comune con apposito modello di cui all'**Allegato C**. Il Comune si riserverà di dettare eventuali prescrizioni al taglio entro 30giorni dal ricevimento della presentazione della domanda. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli. Anche questi dovranno, di norma, essere eseguiti al di fuori dei periodi primaverile ed estivo e preventivamente comunicati all'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 17 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato deviare, interrare, intubare corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati e documentati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, da nuove opere di urbanizzazione primaria o da opere stradali anche di rilevanza sovra comunale, previa verifica dell'impossibilità di soluzioni alternative. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, purché effettuati nel rispetto dell'ecologia complessiva dei corsi d'acqua.

ARTICOLO 18 - PULIZIA DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o gestori siano essi enti pubblici e/o privati. Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati nel periodo autunnale, e comunque mai dopo la metà del mese di marzo. Tali interventi non possono essere praticati nelle aree identificate dall'Amministrazione Comunale come zone di rifugio e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati dai frontisti.

ARTICOLO 19 - IMPIANTO E MANUTENZIONE ALBERATURE PRIVATE A CONFINE CON SPAZI PUBBLICI

I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico con marciapiedi e piste ciclabili devono contenere le siepi di proprietà, in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in

conformità alle disposizioni del Codice della Strada , del Codice Civile e dei Regolamenti Comunali. Le distanze e le altezze ammesse sono previste dall'art. 892 e 899 del C.C. . In particolare le siepi di delimitazione delle proprietà private verso spazi pubblici dovranno essere impiantate ad una distanza minima di cm.75 dal confine di proprietà o dal limite del marciapiede esistente.

ARTICOLO 20 – AREE BOSCHIVE

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle aree assimilate ai boschi ai sensi della L.R. 31 del 5 Dicembre 2008 e s.m.i., la quale definisce boschi, i popolamenti arborei o arbustivi a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, aventi superficie superiore a 2.000 mq con una densità di copertura delle chiome a maturità superiore al 20%, ovvero le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza superiore a 25 metri. Le aree boschive sono sottoposte alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 227, e della Delibera della Regione Lombardia n. 13900 del 01/08/03, e s.m.i., secondo cui le aree definite come boschi non possono essere trasformate in altra destinazione d'uso del suolo, ovvero non possono essere sottoposte ad interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dagli Enti territoriali competenti. Il rilascio dell'autorizzazione di mutamento di destinazione di area boschiva è subordinato, ai sensi della citata delibera, alla presentazione e all'approvazione, da parte dell'Ente territoriale competente, di progetti di interventi compensativi di rimboschimento; in alternativa le quote corrispondenti all'importo dell'intervento compensativo possono essere versate all'Ente competente, che provvederà ad eseguire le operazioni di rimboschimento in aree prossime a quelle in cui è avvenuta la trasformazione, secondo i criteri stabiliti della predetta delibera regionale.

TITOLO II – REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI – AFFIDO AREE VERDI AI PRIVATI

Articolo 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Articolo 22 - ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle ore giornaliere di apertura, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Articolo 23 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' tassativamente vietato:

1. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
3. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti può essere autorizzata dal gestore e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico;
4. la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
5. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
6. provocare danni a strutture e infrastrutture;
7. inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;

8. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
9. l'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
10. lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi;
11. l'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere;
12. anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato;
13. usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 12° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente;
14. accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria;
15. soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
16. occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni;
17. introdurre animali laddove esplicitamente vietato;
18. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola.
19. permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
20. e' vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite.

Articolo 24 - SPAZI PER CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.

In base al D.P.R. n.320/54, art. 83, i cani che si trovano nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico, hanno l'obbligo di guinzaglio o museruola salvo particolare divieto segnalato con apposito cartello.

Per i cani condotti in locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto, l'obbligo è per entrambe, guinzaglio e museruola, salvo particolare divieto segnalato con apposito cartello.

Le persone che conducono i cani sul territorio comunale devono essere munite di apposita attrezzatura, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, per la raccolta degli escrementi del proprio cane. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ripristinando la pulizia del luogo.

E' vietato abbandonare cani o altri animali.

L'Amministrazione comunale individua aree destinate all'uso da parte degli animali domestici all'interno di zone verdi pubbliche.

Nelle aree per i cani è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani sotto il loro controllo, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per persone, per altri animali o arrechino danno a cose, e l'obbligo di provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ripristinando la pulizia del luogo.

Su dette aree è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

Articolo 25 - ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in forma associata e privata per la realizzazione e/o la manutenzione e/o la gestione e la cura delle aree adibite a parco o parte di esse, giardini, verde a corredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere, spartitraffico, spazi verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Tali aree possono essere affidate ad associazioni no-profit, a singoli cittadini o gruppi di cittadini che ne

facciano richiesta all'Ufficio Tecnico.

I soggetti interessati dovranno compilare e firmare apposito schema di convenzione di cui all'**Allegato D** concordando i dettagli e le modalità dell'intervento con l'ufficio stesso.

Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione firmato e nella rigorosa osservanza della normativa sulla sicurezza. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione stipulata di cui sopra. E' facoltà dell'Amministrazione sciogliere la convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento. In questo caso ne verrà data comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata e senza indennizzo alcuno per i soggetti che avranno effettuato gli interventi.

TITOLO III – SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Articolo 26 – SANZIONI E PENALITA'

In caso di violazione delle norme del presente regolamento, verranno applicate a carico del proprietario e/o della ditta esecutrice le sanzioni amministrative-pecuniarie seguenti, così come stabilito dall'art. 16 della Legge 16/01/2003 "Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali":

- abbattimento senza la prevista autorizzazione di cui all'art.7, danni gravi all'albero da potatura eseguita in modo diverso da quanto previsto all'art.8: da un minimo di Euro 85,00 ad un massimo di Euro 500,00, oltre al risarcimento pari al valore di mercato di ogni singolo albero abbattuto o danneggiato aumentato del costo di messa a dimora.
- danni lievi all'albero (apparato radicale o aereo), potatura eseguita in modo diverso da quanto previsto all'art. 8: da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00;
- mancata sostituzione dell'albero, ancorché prescritta, da Euro 50,00 a Euro 500,00, aumentata del valore di acquisto e messa a dimora dell'albero;
- violazione dell'Art. 16: per mancata comunicazione di intervento da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00; per cambio di destinazione senza previa autorizzazione Euro 50,00 per ogni ceppaia sradicata, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di mancato rispetto del periodo minimo di turno di taglio sarà applicata la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00 per ogni 10 mq o frazione di superficie soggetta a taglio.

L'attività di vigilanza-segnalazione-accertamento prevista dalla normativa potrà essere svolta, oltre che dall'Ufficio Tecnico comunale e dalla Polizia Locale, anche dalla Polizia della Città Metropolitana di Milano, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Milano, dai guardaparco del Parco della Valle del Ticino e dal Corpo Forestale. Gli importi delle sanzioni saranno determinati ai sensi della Legge 689/1981. Le sanzioni verranno comminate dalla Polizia Locale.

Per le sanzioni e penalità relative agli articoli 23 e 24 si rimanda agli specifici regolamenti.

Articolo 27 – NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni e dai contributi compensativi previsti nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

COMUNE DI INVERUNO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ALLEGATO A

MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA ALBERI

(Art. 7 Regolamento comunale del verde)

Il Sottoscritto.....
Nato a..... Il.....
Residente in Provincia.....
Via..... N°.....
Tel n°.....
Codice Fiscale n°.....

COMUNICA

Che intende:

1) abbattere n°.....alberi o arbusti della specie.....
.....
.....

il cui tronco supera i 20 cm di diametro ad una altezza di 1,30-1,50 cm, per le seguenti ragioni:

- pubblica utilità
- pericolo per persone e viabilità
- sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- altro.....

2) effettuare potature di rami di diametro superiore a 10 cm su alberi della seguente specie:

.....

L'intervento avverrà in Via presumibilmente nel
periodo e sarà effettuato:

- personalmente
- tramite Ditta specializzata
(indicare quale)

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo 30 giorni dalla data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale, si considera autorizzato l'intervento.

Inveruno, li.....

Firma.....

COMUNE DI INVERUNO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ALLEGATO B

ALBERI CONSIGLIATI E RELATIVO DIAMETRO A MATURITA'

Uso	ALBERATURE VIALI	SISTEM. AMBIENT.	GIARDINI PUBBLICI	GIARDINI PRIVATI	PARCHEGGI	STRADE	DIAMETRO A MATURITA'
ESSENZA							
Acer campestre	•	•	•	•	•		5-6
Acer japonicum				•			3-4
Acer palmatum			•	•			6-8
Acer atropurpureum					•		6-8
Acer platanoides			•				10-12
Acer platanoides columnare	•						10-15
Acer platanoides Crimson King	•						10-12
Acer platanoides Drummondii	•						10-12
Acer pseudoplatanus	•	•					12-15
Acer rubrum				•			4-5
Acer saccharinum			•	•			7-8
Acer saccharinum pyramidale			•	•		•	4-5
Aesculus hippocastanum			•				10-12
Aesculus x carnea	•		•	•			8-10
Aesculus pavia			•	•			4-5
Albizia julibrissin					•	•	10-12
Alnus cordata		•					6-8
Alnus glutinosa		•					6-8
Betula pendula			•				7-8
Betula pendula fastigiata			•	•			3-4
Carpinus betulus			•	•			7-8
Carpinus betulus fastigiata			•	•			8-10
Catalpa bignonioides			•			•	8-10
Cedrus atlantica			•	•			12-15
Cedrus deodara			•	•			12-15
Cedrus libani			•	•			12-15
Celtis australis	•	•	•	•	•	•	10-12
Cercidiphyllum					•	•	5-6
Chamaecyparis lawsoniana				•			6-8
Cornus alba			•	•			3-4
Cornus mas		•	•	•			4-5
Cornus sanguinea		•	•	•			3-4
Corylus avellana pendula			•	•			4-5
Crataegus monogyna		•	•	•		•	6-8

Uso	ALBERATURE VIALI	SISTEM. AMBIENT.	GIARDINI PUBBLICI	GIARDINI PRIVATI	PARCHEGGI	STRADE	DIAMETRO A MATURITA'
Cupressus macrocarpa	•					•	6-8
Cupressus macrocarpa pendula			•	•			6-8
Cupressus sempervirens	•					•	4-5
Fagus sylvatica			•	•			15-18
Fagus sylvatica aurea pendula			•	•			12-13
Fagus sylvatica pendula			•	•			12-13
Fagus sylvatica purpurea			•	•			15-18
Fraxinus excelsior	•	•			•		10-12
Fraxinus excelsior pendula			•	•			8-10
Fraxinus ornus		•	•		•	•	6-8
Ginkgo biloba (MASCIO)	•				•		10-12
Gleditschia triacantos		•					10-12
Ilex aquifolium			•	•	•		3-4
Juglans nigra				•			12-15
Juniperus horizontalis		•	•	•		•	2-3
Laburnum anagyroides	•						5-6
Lagerstroemia			•	•	•	•	3-4
Liquidambar styraciflua			•	•	•	•	8-10
Liriodendron tulipifera			•	•			12-15
Magnolia Grandiflora			•	•			7-8
Magnolia stellata			•	•			3-4
Malus floribunda			•	•	•	•	4-5
Ostrya carpinifolia						•	7-8
Paulownia			•	•			7-8
Pinus sylvestris			•	•			7-8
Platanus x hybrida	•		•	•	•		15-18
Platanus occidentalis	•				•		15-18
Platanus orientalis	•				•		15-18
Populus alba	•	•			•		12-13
Populus nigra		•					12-13
Populus nigra Italica	•	•	•				5-8
Populus tremula	•	•			•		12-13
Prunus cerasifera						•	5-6
Prunus cerasifera Pissardii			•	•	•		5-6
Prunus cerasifera Pendula			•	•			5-6
Prunus sargentii			•	•			8-7
Prunus serrulata			•	•		•	4-5
Quercus robur		•	•	•			15-18
Quercus robur Atropurpurea			•	•			10-12
Quercus robur Fastigiata			•	•	•	•	5-6
Quercus rubra Aurea				•			8-10

Uso	ALBERATURE VIALI	SISTEM. AMBIENT.	GIARDINI PUBBLICI	GIARDINI PRIVATI	PARCHEGGI	STRADE	DIAMETRO A MATURITA'
Quercus rubra			•				15-18
Rhus thyphyna			•	•			4-5
Robinia pseudoacacia umbraculifera			•			•	4-5
Robinia pseudoacacia Pyramidalis						•	4-5
Salix viminalis		•					4-5
Salix purpurea			•	•			4-5
Salix babylonica			•	•			10-12
Sophora japonica	•		•	•	•		10-12
Sorbus aria					•	•	6-7
Sorbus intermedia					•	•	5-6
Taxus baccata			•	•			8-10
Thuja plicata			•	•			8-10
Tilia cordata	•						12-15
Tilia plathyphyllos	•		•				15-18
Tilia tomentosa	•		•				12-15
Ulmus carpinifolia			•	•			10-12
Ulmus glabra			•	•			10-12
Ulmus pumila		•					10-12
Zelkova	•		•	•	•		10-15

N.B.:

- 1) Per le specie non presenti in questo elenco si dovranno richiedere le specifiche tecniche al vivaista.
- 2) Il nostro Comune è in questi anni interessato dalla lotta al tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*). Alcune delle specie presenti in questo elenco non possono perciò essere temporaneamente utilizzate. Poiché i perimetri / le specie / i criteri della lotta sono in continua ri-definizione, è necessario fare riferimento al sito della Regione Lombardia – Direzione Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it) o inviare una mail a: tarloasiatico@regione.lombardia.it

COMUNE DI INVERUNO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
ALLEGATO C
MODULO RICHIESTA TAGLIO DI SIEPI O FILARI POSTI AI MARGINI DEI COLTIVI

(Art.16 Regolamento comunale del verde)

Il sottoscritto

nato a (Prov.....) il

residente (Prov.....)

in via n°

Telefono

C.F.....

Nella sua qualità di : (proprietario - tagliatore)

DICHIARA

Di voler procedere al taglio di una siepe e/o filare

Località.....

Foglio Mappale.....

Superficie oggetto di taglio mq.....

Età siepe o filare anni oppure anno di ultimo taglio se conosciuto.....

Essenze presenti.....

Intenzioni di taglio.....

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo 30 giorni della data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale, si considera autorizzato l'intervento.

Firma

COMUNE DI INVERUNO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
ALLEGATO D
BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

(Art.25 Regolamento comunale del verde)

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI INVERUNO

E

PER LA CURA E LA MANUTENZIONE
DELL'AREA SITA IN

PREMESSO

1. che è sempre più necessario e non procrastinabile provvedere ad un'attenta gestione del verde comunale con interventi di mantenimento e presidio del territorio, finalizzati alla conservazione del verde stesso e al mantenimento di pulizia e decoro nelle aree pubbliche;
2. che vi è una seria intenzione da parte del Comune di Inveruno di volersi avvalere della cooperazione di associazioni no-profit e di singoli cittadini o gruppi di cittadini per la gestione ordinaria dei beni ambientali, al fine di coinvolgerli nella gestione e cura della cosa pubblica e promuovere lo spirito di appartenenza;
3. che il Sig. in qualità di chiede di poter gestire e mantenere l'area verde sita in
.....

CIO' PREMESSO

tra il Comune di Inveruno (concedente)

e

..... (concessionario)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Inveruno affida a la cura e la manutenzione dell'area come individuata in tinta verde nell'allegata planimetria.

2. TITOLARITA'

Titolare della presente convenzione è esclusivamente, che non può trasferire ad altri soggetti gli obblighi ed i diritti ivi assunti.

3. DURATA

La presente convenzione ha durata

4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna alla cura ed al mantenimento dell'area in uno stato di pulizia e di decoro evitandone il degrado.

Si impegna inoltre a:

- segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale la presenza di particolari parassiti non conosciuti e debellabili con le cure ordinarie;

- mantenere il libero accesso pubblico all'area e contribuire a mantenere un adeguato grado di sorveglianza segnalando all'Ufficio di Polizia Locale eventuali comportamenti impropri.

Qualsiasi intervento di riqualificazione (messa a dimora di nuove piante/cespugli o altro) dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale.

5. RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario libera il concedente da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali infortuni a persone e cose che dovessero avvenire durante le fasi di cura e mantenimento dell'area o comunque riconducibili alle stesse.

6. SCADENZA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione scade il e potrà essere rinnovata

7. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Il concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente, con decorrenza immediata, la presente convenzione

- a) Qualora il concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità preposte;
- b) Qualora il concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Al concessionario è data facoltà di recedere dalla convenzione previa comunicazione anticipata di mesi

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto

Inveruno, li.....

Comune di Inveruno

Concessionario

.....

.....

Autorizzazione G.C. n. 115 del 28/10/2014